

1939

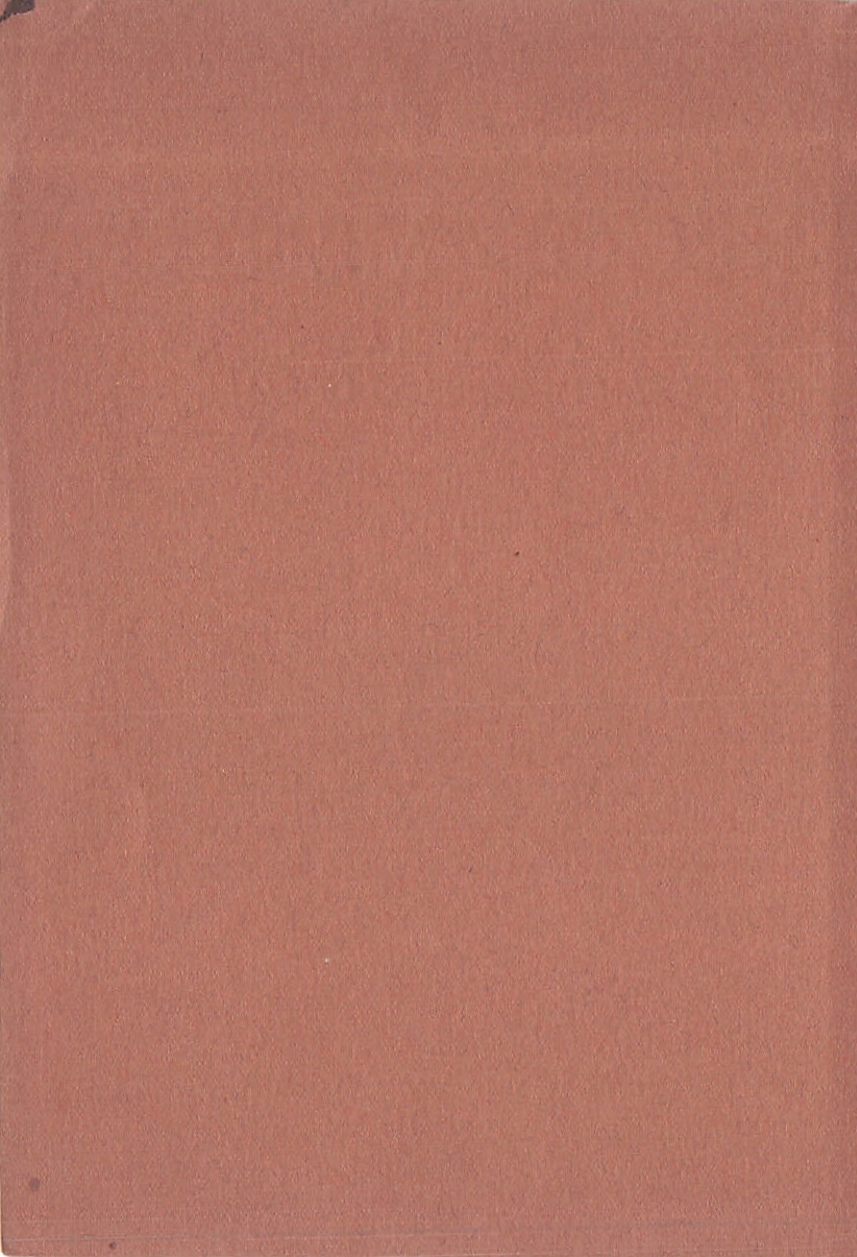
REGOLAMENTO

PER LE CASE DELLA SOCIETÀ
DI SAN FRANCESCO DI SALES

•
(PER I SOCI)
•



SCUOLA TIPOGRAFICA «D. BOSCO»
SAN BENIGNO CANAVESE
(Torino)



REGOLAMENTO

PER LE CASE DELLA SOCIETÀ
DI SAN FRANCESCO DI SALES

•
(PER I SOCI)
•



SCUOLA TIPOGRAFICA «D. BOSCO»
SAN BENIGNO CANAVESE
(Torino)



IL SISTEMA PREVENTIVO

nella educazione della gioventù

Più volte fui richiesto di esprimere verbalmente o per iscritto alcuni pensieri intorno al così detto Sistema Preventivo, che si suole usare nelle nostre case. Per mancanza di tempo non ho potuto finora appagare questo desiderio, e presentemente volendo stampar il regolamento che finora si è quasi sempre usato tradizionalmente, credo opportuno darne qui un cenno che però sarà come l'indice di un'operetta che vo preparando se Dio mi darà tanto di vita da poterlo terminare, e ciò unicamente per giovare alla difficile arte della giovanile educazione. Dirò adunque: In che cosa consista il Sistema Preventivo, e perchè debbasi preferire: Sua pratica applicazione, e suoi vantaggi.

I.

*In che cosa consista il Sistema Preventivo
e perchè debbasi preferire.*

Due sono i sistemi in ogni tempo usati nella educazione della gioventù: Preventivo e Repressivo. Il Sistema Repressivo consiste nel far conoscere la legge ai sudditi, poscia sorvegliare per conoscerne i trasgressori ed infliggere, ove sia

d'uopo, il meritato castigo. Su questo sistema le parole e l'aspetto del Superiore debbono sempre essere severe, e piuttosto minaccevoli, ed egli stesso deve evitare ogni familiarità coi dipendenti.

Il Direttore per accrescere valore alla sua autorità dovrà trovarsi di rado tra i suoi soggetti e per lo più solo quando si tratta di punire o di minacciare. Questo sistema è facile, meno faticoso e giova specialmente nella milizia e in generale tra le persone adulte ed assennate, che devono da se stesse essere in grado di sapere e ricordare ciò che è conforme alle leggi e alle altre prescrizioni.

Diverso, e direi, opposto è il Sistema Preventivo. Esso consiste nel far conoscere le prescrizioni e i regolamenti di un Istituto e poi sorvegliare in guisa, che gli allievi abbiano sempre sopra di loro l'occhio vigile del Direttore o degli Assistenti, che come padri amorosi parlino, servano di guida ad ogni evento, diano consigli ed amorevolmente correggano, che è quanto dire: mettere gli allievi nella impossibilità di commettere mancanze.

Questo sistema si appoggia tutto sopra la ragione, la religione, e sopra l'amorevolezza; perciò esclude ogni castigo violento e cerca di tenere lontano gli stessi leggeri castighi. Sembra che questo sia preferibile per le seguenti ragioni:

I. L'allievo preventivamente avvisato non resta avvilito per le mancanze commesse, come avviene quando esse vengono deferite al Superiore. Nè mai si adira per la correzione fatta o pel castigo minacciato oppure inflitto, perchè in esso vi è sempre un avviso amichevole e preventivo che lo ragiona, e per lo più riesce a guadagnare il cuore, cosicchè l'allievo conosce la necessità del castigo e quasi lo desidera.

II. La ragione più essenziale è la mobilità giovanile che in un momento dimentica le regole disciplinari, i castighi che quelle minacciano. Perciò spesso un fanciullo si rende colpevole e meritevole di una pena, cui egli non ha mai badato, che niente affatto ricordava nell'atto del fallo commesso e che avrebbe per certo evitato se una voce amica l'avesse ammonito.

III. Il Sistema Repressivo può impedire un disordine, ma difficilmente farà migliori i delinquenti; e si è osservato che i giovanetti non dimenticano i castighi subiti, e per lo più conservano amarezza con desiderio di scuotere il giogo ed anche di farne vendetta. Sembra talora che non ci badino, ma chi tiene dietro ai loro andamenti conosce che sono terribili le reminiscenze della gioventù; e che dimenticano facilmente le punizioni dei genitori, ma assai difficilmente quelle degli educatori. Vi sono fatti di alcuni che in vecchiaia vendicarono brutalmente certi castighi toccati giustamente in tempo di loro educazione. Al contrario il Sistema Preventivo rende amico l'allievo, che nell'Assistente ravvisa un benefattore che lo avvisa, vuol farlo buono, liberarlo dai dispiaceri, dai castighi, dal disonore.

IV. Il Sistema Preventivo rende avvisato l'allievo in modo che l'educatore potrà tuttora parlare col linguaggio del cuore sia in tempo della educazione, sia dopo di essa. L'educatore, guadagnato il cuore del suo protetto, potrà esercitare sopra di lui un grande impero, avvisarlo, consigliarlo ed anche correggerlo allora eziandio che si troverà negli impieghi, negli uffizi civili e nel commercio. Per queste e molte altre ragioni, pare che il Sistema Preventivo debba prevalere al Repressivo.

II.

Applicazione del Sistema Preventivo.

La pratica di questo sistema è tutta appoggiata sopra le parole di S. Paolo che dice: *Charitas benigna est, patiens est; omnia suffert, omnia sperat, omnia sustinet*: La carità è benigna e paziente; soffre tutto, ma spera tutto e sostiene qualunque disturbo. Perciò soltanto il cristiano può con successo applicare il Sistema Preventivo. Ragione e Religione sono gli strumenti di cui deve costantemente far uso l'educatore, insegnarli, egli stesso praticarli se vuol essere ubbidito ed ottenere il suo fine.

I. Il Direttore pertanto deve essere tutto consacrato a' suoi educandi, nè mai assumersi impegni che lo allontanino dal suo ufficio, anzi trovarsi sempre coi suoi allievi tutte le volte che non sono obbligatamente legati da qualche occupazione eccetto che siano da altri debitamente assistiti.

II. I Maestri, i Capi d'arte, gli Assistenti devono essere di moralità conosciuta. Studino di evitare come la peste ogni sorta di affezione od amicizie particolari cogli allievi, e si ricordino che il traviamiento di un solo può compromettere un Istituto educativo. Si faccia in modo che gli allievi non siano mai soli. Per quanto è possibile gli Assistenti li precedano nel sito dove devonsi raccogliere; si trattengano con loro fino a che siano da altri assistiti; non li lascino mai disoccupati.

III. Si dia ampia libertà di saltare, correre, schiamazzare a piacimento. La ginnastica, la musica, la declamazione, il teatrino, le passeggiate sono mezzi efficacissimi per ottenere

la disciplina, giovare alla moralità ed alla sanità. Si badi soltanto che la materia del trattenimento, le persone che intervengono, discorsi che hanno luogo non siano biasimevoli. Fate tutto quello che volete, diceva il grande amico della gioventù S. Filippo Neri, a me basta che non facciate peccati.

IV. La frequente confessione, la frequente comunione, la messa quotidiana sono le colonne che devono reggere un edificio educativo, da cui si vuol tener lontano la minaccia e la sferza. Non mai obbligare i giovanetti alla frequenza de' santi Sacramenti, ma soltanto incoraggiarli e porgere loro comodità di approfittarne. Nei casi poi di esercizi spirituali, tridui, novene, predicazioni, catechismi si faccia rilevare la bellezza, la grandezza, la santità di quella Religione che propone dei mezzi così facili, così utili alla civile società, alla tranquillità del cuore, alla salvezza dell'anima, come appunto sono i santi Sacramenti. In questa guisa i fanciulli restano spontaneamente invogliati a queste pratiche di pietà, vi si accosteranno volentieri con piacere e con frutto (!).

(1) Non è gran tempo che un ministro della Regina d'Inghilterra visitando un Istituto di Torino fu condotto in una spaziosa sala dove facevano studio circa cinquecento giovanetti. Si meravigliò non poco al rimirare tale moltitudine di fanciulli in perfetto silenzio e senza Assistenti. Crebbe ancora la sua meraviglia quando seppe che forse in tutto l'anno non avevasi a lamentare una parola di disturbo, non un motivo di infliggere o di minacciare un castigo. — Come è mai possibile di ottenere tanto silenzio e tanta disciplina? dimanda: ditemelo. E voi, aggiunse al suo segretario, scrivete quanto vi dice. — Signore, rispose il Direttore dello stabilimento, il mezzo che si usa tra noi non si può usare fra voi. — Perchè? — Perchè sono arcani soltanto svelati ai cattolici. — Quali? — La frequente

V. Si usi la massima sorveglianza per impedire che nell'Istituto siano introdotti compagni, libri o persone che facciano cattivi discorsi. La scelta d'un buon portinaio è un tesoro per una casa di educazione.

VI. Ogni sera dopo le ordinarie preghiere, e prima che gli allievi vadano al riposo, il Direttore, o chi per esso, indirizzi alcune affettuose parole in pubblico dando qualche avviso o consiglio intorno a cose da farsi o da evitarsi; e studii di ricavare le massime da fatti avvenuti in giornata nell'Istituto o fuori; ma il suo sermone non oltrepassi mai i due o tre minuti. Questa è la chiave della moralità, del buon andamento e del buon successo dell'educazione.

VII. Si tenga lontano come la peste l'opinione di taluno che vorrebbe differire la prima comunione ad un'età troppo inoltrata, quando per lo più il demonio ha preso possesso del cuore di un giovanetto a danno incalcolabile della sua innocenza. Secondo la disciplina della Chiesa primitiva si solevano dare ai bambini le ostie consacrate che sopravanzavano nella comunione pasquale. Questo serve a farci conoscere quanto la Chiesa ami che i fanciulli siano ammessi per tempo alla santa Comunione. Quando un giovanetto sa distinguere tra pane e pane, e palesa sufficiente istruzione non si badi più all'età e venga il Sovrano Celeste a regnare in quell'anima benedetta.

confessione e comunione e la messa quotidiana ben ascoltata. — Avete proprio ragione, noi manchiamo di questi potenti mezzi di educazione. Non si può supplire con altri mezzi? — Se non si usano questi elementi di religione, bisogna ricorrere alle minacce ed al bastone. — Avete ragione! avete ragione! O religione o bastone, voglio raccontarlo a Londra.

VIII. I catechismi raccomandano la frequente comunione, S. Filippo Neri la consigliava ogni otto giorni ed anche più spesso. Il Concilio Tridentino dice chiaro che desidera sommamente che ogni fedele cristiano quando va ad ascoltare la santa Messa faccia eziandio la comunione. Ma questa comunione sia non solo spirituale, ma bensì sacramentale, affinchè si ricavi maggior frutto da questo augusto e divino sacrificio (Concilio Trid., sess. XXII, capo VI).

III.

Utilità del Sistema Preventivo.

Taluno dirà che questo sistema è difficile in pratica. Osservo che da parte degli allievi riesce assai più facile più soddisfacente, più vantaggioso. Da parte poi degli educatori racchiude alcune difficoltà, che però restano diminuite se l'educatore si mette con zelo all'opera sua. L'educatore è un individuo consacrato al bene de' suoi allievi, perciò deve essere pronto ad affrontare ogni disturbo, ogni fatica per conseguire il suo fine, che è la civile, morale, scientifica educazione de' suoi allievi.

Oltre ai vantaggi sopra esposti si aggiunge ancora qui che:

I. L'allievo sarà sempre pieno di rispetto verso l'educatore e ricorderà ognor con piacere la direzione avuta, considerando tuttora quali padri e fratelli i suoi Maestri e gli altri Superiori. Dove vanno questi allievi per lo più sono la consolazione della famiglia, utili cittadini e buoni cristiani.

II. Qualunque sia il carattere, l'indole, lo stato morale di un allievo all'epoca della sua accettazione, i parenti pos-

sono vivere sicuri, che il loro figlio non potrà peggiorare, e si può dare per certo che si otterrà sempre qualche miglioramento. Anzi certi fanciulli che per molto tempo furono il flagello de' parenti e perfino rifiutati dalle Case correzionali, coltivati secondo questi principii, cangiarono indole, carattere, si diedero ad una vita costumata, e presentemente occupano onorati uffizi nella società, divenuti così il sostegno della famiglia, decoro del paese in cui dimorano.

III. Gli allievi che per avventura entrassero in un Istituto con tristi abitudini non possono danneggiare i loro compagni. Nè i giovanetti buoni potranno ricevere nocumento da costoro, perchè non avvi nè tempo, nè luogo, nè opportunità, perciocchè l'Assistente che supponiamo presente, ci porrebbe tosto rimedio.

Una parola sui castighi.

Che regola tenere nell'infliggere castighi? Dove è possibile, non si faccia mai uso dei castighi; dove la necessità chiede repressione, si ritenga quanto segue:

I. L'educatore tra gli allievi cerchi di farsi amare, se vuole farsi temere. In questo caso la sottrazione di benevolenza è un castigo che eccita l'emulazione, dà coraggio e non avvilisce mai.

II. Presso ai giovanetti è castigo quello che si fa servire per castigo. Si è osservato che uno sguardo non amorevole sopra taluni produce maggior effetto che non farebbe uno schiaffo. La lode quando una cosa è ben fatta, il biasimo, quando vi è trascuratezza, è già un premio od un castigo.

III. Eccettuati rarissimi casi, le correzioni, i castighi non si diano mai in pubblico, ma privatamente, lungi dai compagni, e si usi massima prudenza e pazienza per fare che l'allievo comprenda il suo torto colla ragione e colla religione.

IV. Il percuotere in qualunque modo, il mettere in ginocchio con posizione dolorosa, il tirar le orecchie ed altri castighi simili debbonsi assolutamente evitare, perchè sono proibiti dalle leggi civili, irritano grandemente i giovani ed avviliscono l'educatore.

V. Il Direttore faccia ben conoscere le regole, i premi ed i castighi stabiliti dalle leggi di disciplina, affinchè l'allievo non si possa scusare dicendo: Non sapeva che ciò fosse comandato o proibito.

Se nelle nostre Case si metterà in pratica questo sistema, io credo che potremo ottenere grandi vantaggi senza venire nè alla sferza, nè ad altri violenti castighi. Da circa quarant'anni tratto colla gioventù, e non mi ricordo d'aver usato castighi di sorta, e coll'aiuto di Dio ho sempre ottenuto non solo quanto era di dovere, ma eziandio quello che semplicemente desiderava, e ciò da quegli stessi fanciulli, pei quali sembrava perduta la speranza di buona riuscita.

Sac. GIO. BOSCO.

Articoli generali.

1. Quelli che trovansi in qualche ufficio o prestano assistenza ai giovani, che la Divina Provvidenza ci affida, hanno tutti l'incarico di dare avvisi e consigli a qualunque giovane

della casa, ogni qual volta vi è ragione di farlo, specialmente quando si tratta d'impedire l'offesa di Dio.

2. Ognuno procuri di farsi amare se vuole farsi temere. Egli conseguirà questo gran fine se colle parole, e più ancora coi fatti, farà conoscere che le sue sollecitudini sono dirette esclusivamente al vantaggio spirituale e temporale de' suoi allievi.

3. Nell'assistenza poche parole, molti fatti, e si dia agio agli allievi di esprimere liberamente i loro pensieri; ma si stia attenti a rettificare ed anche correggere le espressioni, le parole, gli atti che non fossero conformi alla cristiana educazione.

4. I giovanetti sogliono manifestare uno di questi caratteri diversi. Indole buona, ordinaria, difficile, cattiva. E' nostro stretto dovere di studiare i mezzi che valgano a conciliare questi caratteri diversi per far del bene a tutti senza che gli uni siano di nocumento agli altri.

5. A coloro che hanno sortito dalla natura un carattere, un'indole buona basta la sorveglianza generale spiegando le regole disciplinari e raccomandandone l'osservanza.

6. La categoria dei più è di coloro che hanno carattere ed indole ordinaria, alquanto volubile e proclive all'indifferenza; costoro hanno bisogno di brevi ma frequenti raccomandazioni, avvisi e consigli. Bisogna incoraggiarli al lavoro, anche con piccoli premi e dimostrando d'avere grande fiducia in loro senza trascurarne la sorveglianza.

7. Ma gli sforzi e le sollecitudini devono essere in modo speciale rivolte alla terza categoria che è quella dei discepoli difficili, ed anche discoli. Il numero di costoro si può calcolare uno su quindici. Ogni superiore si adoperi per cono-

scerli, s'informi della loro passata maniera di vivere, si mostri loro amico, li lasci parlare molto, ma egli parli poco ed i suoi discorsi siano brevi esempi, massime, episodi e simili. Ma non si perdano mai di vista, senza dar a divedere che si ha diffidenza di loro.

8. I Maestri, gli Assistenti quando giungono tra i loro allievi portino immediatamente l'occhio sopra di questi e accorgendosi che talunno sia assente lo facciano tosto cercare, sotto apparenza di avergli che dire o raccomandare.

9. Qualora si dovesse a costoro fare un biasimo, dare avvisi o correzioni, non si faccia mai in presenza dei compagni. Si può nulladimeno approfittare di fatti, di episodi avvenuti ad altri per tirare lode o biasimo, che vada a cadere sopra coloro di cui parliamo.

10. Questi sono gli articoli preliminari del nostro regolamento. Ma a tutti è indispensabile la pazienza, la diligenza e molta preghiera senza cui io credo inutile ogni regolamento.

PARTE PRIMA

Regolamento particolare.

CAPO I.

DEL DIRETTORE

1. Il Direttore è capo dello Stabilimento; a lui solo spetta accettare o licenziare i giovani della Casa, ed è responsabile dei doveri di ciascun impiegato, della moralità e dell'educazione degli allievi. Per l'accettazione però potrà delegare il Prefetto, il quale opererà in questo a nome del Direttore, si regolerà secondo le prescrizioni del proprio Collegio, e secondo i limiti e le norme segnate in fine del regolamento.

2. Il Direttore soltanto può modificare gli uffizi de' suoi dipendenti, la disciplina e l'orario stabilito, e senza suo permesso non si può introdurre variazione alcuna.

3. Al Direttore spetta l'aver cura di tutto l'andamento spirituale, scolastico e materiale.

CAPO II.

DEL PREFETTO

1. Il Prefetto ha la gestione generale e materiale della Casa, e fa le veci del Direttore in sua assenza nell'amministrazione, ed in tutte quelle cose di cui fosse incaricato.

2. Sopra il libro dei postulanti egli scriverà nome, cognome paese e condizione di coloro che domandano di essere accettati pel lavoro o per lo studio; rivelerà specialmente se il postulante trovisi in pericolo della moralità. Questa circostanza lo fa preferire per l'accettazione a tutti gli altri. Noterà eziandio le condizioni proposte per l'accettazione, e quelle cose che giudicherà opportune.

3. Ogni allievo sarà accolto dal Direttore o, per delegazione di lui dal Prefetto, che noterà sul libro mastro il giorno dell'entrata, le condizioni con cui fu accettato, se portò seco il danaro, od oggetti di vestiario, la classe od il mestiere a cui sarà destinato, e l'indirizzo di chi lo raccomanda, colle altre necessarie indicazioni.

4. Gli farà assegnare un posto in dormitorio ed in refettorio. Se è studente lo invierà al Consigliere scolastico, perchè lo collochi nella sua classe. Se è destinato al lavoro gli farà pur assegnare un posto in quel laboratorio od in quell'ufficio a cui parrà più adattato secondo il bisogno, e ne trasmetterà il nome al Direttore ed al Catechista.

5. Quando un allievo cessa d'appartenere alla Casa, il Prefetto noterà il giorno ed il motivo per cui è uscito. Se ciò avvenisse per motivo di decesso, procurerà di darne immediatamente avviso a chi di ragione, prendendo memoria dei fatti e delle circostanze, che possono tornare di buon esempio e di grata ricordanza.

6. Il Prefetto è il centro da cui partono tutte le uscite e spese, e dove si concentrano tutte le entrate pecuniarie, che sotto qualunque denominazione appartengano alla Casa.

7. Perciò egli terrà conto, almeno in complesso, delle spese che occorrono pei giovani e per le persone di Casa,

per le scuole, pei laboratori, pei commestibili e per la manutenzione della Casa. Ma in questa sua amministrazione egli deve sempre tenersi nei limiti e negli ordini stabiliti dal Direttore o dal Superiore della Congregazione.

8. Riceverà tutto il denaro che possa provenire dai laboratori, dai contratti di vendita, dalle oblazioni e pensioni dei giovani, e lo consegnerà al Direttore, dal quale riceverà quanto occorre alla giornata e pei pagamenti a data fissa.

9. Abbia molta sollecitudine di avere in ordine i registri secondo le norme di contabilità stabilite per le nostre case, e procuri di tenersi al corrente nel riportare, quando occorre, le entrate e le uscite, per essere in grado di poter ogni mese dare conto della sua gestione, qualora ne sia richiesto. Ogni tre mesi procuri di spedire il rendiconto delle pensioni, provviste e riparazioni ai parenti dei giovani allievi, e sistemare anche ogni trimestre le proprie partite colle altre Case della Congregazione e colle persone esterne, con cui si tengono conti aperti.

10. Oltre la contabilità è affidata al Prefetto la cura del personale dei Coadiutori, e in generale la disciplina dei giovani, la pulizia e la manutenzione della Casa.

11. Quanto alla manutenzione la sua condotta ed autorità si limita a riparare ed a conservare qualunque oggetto mobile ed immobile della Casa. Chiunque pertanto avesse bisogno di questo genere, dovrà indirizzarsi al Prefetto, ma esso non può fare novità alcuna senza l'espresso consenso del Direttore; anzi se trattasi d'opere di demolizione o fabbricazione o d'altre cose di qualche rilievo, si dovrà attendere il permesso del Rettor Maggiore.

12. Riguardo ai famigli, d'accordo col Direttore prov-

vederà un personale proporzionato al bisogno, e veglierà che ciascuno compia i suoi doveri ed occupi il tempo, soprattutto che niuno s'incarichi di commissioni estranee al rispettivo ufficio. Raccomanderà però che avanzando tempo si prestino volentieri aiuto tra loro, quando ve n'è bisogno.

13. Al mattino andrà, od incaricherà alcuno che vada a chiamare i Coadiutori e le persone di servizio, affinchè tutti intervengano alla santa Messa e recitino insieme le orazioni; procurerà di andar a recitar con loro le orazioni alla sera, ed indirizzerà quegli avvisi che giudicherà a proposito pel loro vantaggio spirituale e temporale. Si farà pur render conto delle proprie loro occupazioni e dei disordini e guasti che si trovassero per la Casa.

14. A lui è in particolar maniera affidata la cura della pulizia della persona e degli abiti dei giovani. Almeno una volta per settimana li farà passare a rassegna per assicurarsi della nettezza dei loro abiti, della testa, badando che niuno abbia troppo lunga capellatura.

15. Vigilerà che le porte, gli usci, le finestre, chiavi, serrature non siano guaste. Trovando qualche guasto avrà cura di farlo riparare al più presto possibile, e nel modo più economico.

16. Per sè o per mezzo di altri assisterà alla distribuzione del pane a colazione, a merenda, ed a mensa. Avvisi costantemente che colui, il quale non sentesi di mangiare qualche commestibile, lo riponga sulla tavola. Chi guasterà volontariamente pane, minestra o pietanza si avverta severamente, e se non si emenda se ne dia immediatamente comunicazione al Direttore.

17. E' cura del Prefetto che i commestibili siano sani

e ben condizionati, che il pane non si dia troppo fresco, che si pesino o si misurino le provviste quando sono introdotte in casa, e se ne tenga nota per confrontarla coi pesi o colle misure effettuate dai venditori.

18. Mentre vigila che i giovani siano puntuali ai loro doveri, d'accordo col Consigliere scolastico e col Catechista con bella maniera procuri che i Maestri, i Capi d'arte e gli Assistenti si trovino ad occupare il loro posto all'arrivo dei giovani, nella chiesa, nello studio, nelle scuole, nel laboratorio e ne' dormitorii, e così impediscano i disordini che generalmente sogliono in quei momenti accadere.

19. Dove sonvi laboratori, il Prefetto si tenga in relazione diretta coi Capi d'arte e cogli Assistenti, faccia tener nota del lavoro che si riceve dall'esterno, dei prezzi pattuiti, di ciò che è pagato o non è pagato, del tempo e spesa fatta, delle provviste, e questo per darne conto minuto o almeno complessivo a chi di ragione.

20. Per sè o per mezzo di chi è addetto all'ufficio dei laboratori riceverà le entrate di ciascun laboratorio, pagherà lo stipendio pattuito per ciascuno, e procurerà che tutti gli utensili siano di proprietà della Casa.

21. Procurerà di non lasciar andare gli esterni ne' dormitorii, nelle scuole, ne' laboratori, indirizzando al Parlatorio o all'Ufficio dei laboratori, chi ha bisogno di parlare agli allievi, o di trattare di lavori da farsi o già eseguiti.

22. Il Prefetto potrà avere in suo aiuto un Vice Prefetto e segretario, cui potrà affidare la contabilità e la corrispondenza. Potrà pur essere coadiuvato da un Economo, qualora per l'ampiezza della Casa e la molteplicità degli affari ve ne sia bisogno.

23. L'Economo sarà incaricato specialmente di quanto riguarda la pulizia della casa e dei giovani il personale dei Coadiutori e la conservazione e riparazione delle cose domestiche.

24. L'Economo, gli spenditori, il Provveditore di libri e di oggetti di cancelleria sono in relazione diretta col Prefetto, e per via ordinaria dipendono da lui. Il Prefetto aumenterà il numero de' suoi collaboratori secondo il bisogno.

CAPO III.

DEL CATECHISTA

1. Il Catechista ha per iscopo di vegliare e provvedere ai bisogni spirituali dei giovani della Casa.

2. Appena gli sarà nota l'entrata di un giovane, esso procurerà di conoscerlo, d'informarlo intorno alle regole principali della Casa, e con massime e maniere dolci e caritatevoli indagherà di quale istruzione religiosa abbia particolar bisogno, e si darà massima premura per istruirlo.

3. Badi che tutti imparino almeno il catechismo piccolo della Diocesi. A tal fine ogni settimana assegnerà non meno di una lezione da recitarsi. Terrà nota di quelli che sono già promossi alla S. Comunione, e che hanno ricevuto il Sacramento della Cresima, e si prenderà cura speciale di quelli che abbisognano di essere istruiti per ricevere degnamente questi Sacramenti.

4. Vegli attentamente sopra i difetti dei giovani per essere in grado, per la parte che gli spetta, di correggerli opportunamente e dare in fine d'ogni mese il voto sulla moralità di ciascuno.

5. Veglierà che gli allievi si accostino assiduamente ai SS. Sacramenti, si trovino per tempo alle sacre funzioni, alle preghiere del mattino e della sera, e studierà d'impedire quanto possa disturbare gli esercizi di cristiana pietà, nel che si farà aiutare dagli Assistenti e dai decurioni.

6. Secondo gli accordi presi col Prefetto, procurerà che i Capi dei dormitorii si trovino per tempo al loro dovere, che tutti siano puntuali alle sacre funzioni, al posto loro assegnato, precedendo i giovani col buon esempio.

7. Si darà cura che agli ammalati nulla manchi nè per lo spirituale nè pel temporale, ma non somministrerà rimedi senza ordine del medico.

8. Conferisca spesso col Prefetto per essere in grado di prevenire ogni disordine.

9. Il Catechista farà tutto quello che potrà affinchè ciascuno impari bene a servire la santa Messa, sia pronunciando chiaramente e distintamente le parole, sia osservando divotamente le cerimonie prescritte per questo augusto mistero di nostra santa Religione.

10. Il Catechista degli studenti conferisca spesso cogli Assistenti di dormitorio, di studio, coi decurioni e cogli Assistenti di scuola, coi Maestri e col medesimo Consigliere scolastico, affinchè sia in grado di dare le opportune informazioni degli allievi, e fare le correzioni a coloro che le meritassero.

11. Promuoverà le compagnie di S. Luigi Gonzaga, del SS. Sacramento, del piccolo Clero, dell'Immacolata Concezione. In caso di bisogno potrà farsi aiutare da qualche sacerdote o chierico anziano, specialmente per fare le conferenze.

12. Prenderà cura dei chierici addetti a qualche ufficio

della Casa, procurando che imparino le sacre cerimonie ed attendano allo studio della Teologia. Se si può farà loro recitare ogni settimana un brano del Nuovo Testamento, e preparerà il servizio in occasione di solennità.

13. Avrà pur cura del servizio della Chiesa, delle funzioni religiose, e degli oggetti destinati al divin culto.

14. Nelle solennità maggiori, dove si può vi sarà musica vocale con orchestra; nelle feste ordinarie vi sarà canto gregoriano con organo od *harmonium*.

15. Per turno sceglierà due chierici dei corsi inferiori a fare una settimana di servizio in Chiesa. Costoro si troveranno ogni mattina nella Sacristia al tempo delle Messe, e se vi è bisogno fermeransi fino alle ore 9. Ma nei giorni festivi il loro servizio sarà per tutta la giornata.

16. Questi chierici procureranno d'imparare a vestire e svestire il celebrante, a piegare amitto, cotta e camice, preparare il Calice e a mettere i segnapoli del Messale a posto, secondo il Calendario della Diocesi.

17. Terrà catalogo degli oggetti esistenti negli Oratorii, ed avrà cura che vi sia quanto è necessario al divin culto; nulla si smarrisca, a tempo debito si faccia il bucato, le soppressature e rappezzature dei sacri arredi.

18. Si faccia uso moderato di cera, nè sia adoperata se non in cose riguardanti al divin culto. Occorrendo lumi per cose estranee alla chiesa si provveda altrimenti.

19. Egli deve promuovere il decoro delle sacre funzioni, e fare sì che in Sacrestia si osservi rigoroso silenzio, specialmente nel tempo dei divini uffizi.

20. Per l'orario delle Messe, per la predicazione, pei Catechismi, pei casi di provvista o di spesa di qualsiasi ge-

nere, prenderà gli opportuni accordi col Direttore, ed in sua assenza col Prefetto della Casa.

21. Per la regolare esecuzione di quanto occorre per la Sacrestia, verrà scelto uno o più coadiutori che aiuteranno nelle cose che lor verranno affidate.

22. Ne' Collegi in cui si ha Chiesa pubblica e clero numeroso, il Catechista potrà avere in suo aiut un prefetto di sacrestia, specialmente per ciò che è prescritto dall'art. 14 fino al termine del presente capo (1).

CAPO IV.

DEL CATECHISTA DEGLI ARTIGIANI

1. Il Catechista degli artigiani, oltre a quello che è notato nel capitolo antecedente, deve procurare che i suoi allievi si accostino ogni quindici giorni od almeno una volta al mese alla santa Confessione e Comunione, e che niuno manchi alle pratiche di pietà sia nei giorni festivi che nei giorni feriali.

2. Si terrà in relazione coi Capi d'arte, cogli Assistenti di laboratorio e di dormitorio, coll'Economo e collo stesso Prefetto per dare e ricevere informazioni dei giovani alla sua cura affidati.

3. Procuri che gli allievi facciano silenzio quando entrano od escono di Chiesa, quando escono dai laboratori, vanno od escono dal refettorio; alla sera nel recarsi a riposo, e al mat-

(1) Nelle Case in cui sonvi molti studenti e molti artigiani si potrà stabilire un Catechista per la cura spirituale di questi.

tino dopo la levata, quando si portano in Chiesa od altrove pei loro religiosi doveri.

4. Badi che niuno si fermi a chiacchierare, nè altercare, ed accorgendosi di qualche disordine usi somma diligenza e carità per prevenirlo ed impedirlo.

5. La sera e, se si può, anche al mattino dei giorni festivi, procuri a' suoi allievi una scuola adattata, e faccia in modo che nessuno rimanga vagando per la Casa.

6. Tutte le sere li assista in tempo che si recitano le orazioni, e dopo di esse raccolga gli oggetti smarriti, e per buona sera dia loro un breve ricordo morale. Sarà pur conveniente che li trattenga qualche volta sui punti più importanti di buona creanza.

7. Faccia che tutti gli artigiani imparino a servir Messa e promuova fra loro qualche compagnia, come sarebbe quella di S. Giuseppe, di S. Luigi, e dell'Immacolata Concezione.

8. La sua vigilanza dovrà pur estendersi alla scuola di musica istrumentale, specialmente per ciò che riguarda la moralità e la disciplina (1).

(1) *Avvisi per coloro che sono addetti alla Sacrestia:*

1. A tutti si raccomanda l'osservanza del silenzio in Sacrestia, specialmente quando si compiono le sacre funzioni, e chi è addetto alla Sacrestia si adoperi per farlo osservare anche dagli altri.

2. Nettezza nella Chiesa, nella Sacrestia, in tutte le suppellettili, negli altari, ne' paramentali, sui banchi della Chiesa e sul pulpito.

3. Attenzione grande a non lacerare, nè imbrattare i paramenti ed altri arredi di Chiesa, ed abbiasi cura di raccogliere, conservare lo scolo e gli avanzi delle candele, dell'olio e del vino.

4. Non si accendano le candele prima del tempo opportuno, nè si cagioni disturbo accendendole prima che il Predicatore abbia terminato il suo ragionamento.

5. Si usi diligenza a piegar camici, pianete ed altri sacri arredi,

CAPO V.

DEL CONSIGLIERE SCOLASTICO.

1. Il Consigliere scolastico è incaricato di regolare e far provvedere quelle cose, che possono occorrere agli allievi ed ai Maestri per le scuole e per lo studio.

2. Ricevuto un allievo studente, esso lo collocherà nella classe cui sarà giudicato idoneo, e gli farà assegnare un posto nello studio.

3. Occorrendo bisogno di oggetti di scuola, vertenze tra gli studenti, lamenti da parte dei Maestri, s'indirizzeranno al Consigliere scolastico.

4. Se per mancanza di lavoro o per altro motivo taluno rimanesse disoccupato, gli assegni qualche cosa da fare o da studiare, leggere, scrivere simili, ma nol lasci inoperoso.

5. Si adoperi che gli studenti siano puliti quando vanno al passeggio, e che niuno si allontani dalle file. Conti grave

ad eccezione degli amitti e dei purificatoi, che si raccomandano alla cura di ciascun Celebrante.

6. I sacrestani portino a tempo debito la biancheria al bucato, alla soppressatura ed anche alla rappezzatura qualora ne sia mestieri.

7. Nella Messa della Comunità si sospendano le preghiere in comune quando si dice il *Confiteor*, *Misereatur*, *Indulgentiam*, *Ecce Agnus Dei* per la Comunione, e quando nella Messa si dà il segno dell'elevazione dell'Ostia e del Calice, ed allorchè il Sacerdote dà la benedizione.

8. Trattino con somma urbanità tutti quelli che si presentano in Sacrestia per commissioni, e specialmente se chiedono confessori: ringrazino cordialmente quelli che fanno offerta o danno limosina per celebrazione di Messe.

manca a chi allontanandosi dai compagni va a comperare commestibili, liquori od altro.

6. Assista gli studenti quando si recano alla Chiesa, allo studio, alla scuola, al dormitorio, affinchè si osservi l'ordine ed il silenzio.

7. Toccherà al medesimo di far presente al Direttore od al Prefetto le provviste e riparazioni che occorrono per i sedili, scrittoi, cancelli per lo studio e per le scuole.

8. Di concerto col Direttore stabilirà gl'Insegnanti de corsi principali, i supplenti e i Maestri dei corsi accessori, Assistenti decurioni e vice-decurioni dello studio, Capi di passeggiata.

9. E' pur sua cura di promuovere il canto gregoriano, la musica vocale, e d'accordo col Direttore stesso stabilirne i Maestri, gl' Assistenti, e vegliare sulla disciplina da osservarsi in tali scuole.

10. Accolga dai Maestri e dagli Assistenti i riflessi intorno alla disciplina e moralità degli allievi, per dare loro quelle norme e consigli che egli ravvisasse necessari. Ricordi sovente ai Maestri che lavorino per la gloria di Dio, perciò mentre insegnano la scienza temporale, non dimentichino ciò che riguarda la salvezza dell'anima. Informi il Direttore od il Prefetto mensilmente e più spesso ove fosse d'uopo. Si ritenga però che appartiene soltanto al Direttore ed al Prefetto il dar notizie ai parenti dei convittori.

11. Il fissare l'epoca degli esami semestrali e finali, le variazioni dei giorni di scuola, le vacanze, le dispense, i ripetitori e le ripetizioni a chi ne fosse mestieri, sono di competenza del Consigliere scolastico, ma sempre previa intelligenza col Direttore.

12. Per regola ordinaria la cura delle declamazioni, delle rappresentazioni teatrali e delle accademie e simili sarà affidata al Consigliere scolastico.

CAPO VI.

DEI MAESTRI DI SCUOLA

1. Il primo dovere dei maestri è di trovarsi puntualmente in classe e d'impedire i discorsi che sogliono avvenire prima e dopo la scuola. Accorgendosi che manchi qualche allievo, ne diano tosto avviso al Consigliere scolastico od al Prefetto.

2. Vadano ben preparati sulla materia che forma l'oggetto della lezione. Questa preparazione gioverà molto per far comprendere agli allievi le difficoltà dei temi e delle lezioni, e servirà efficacemente ad alleggerire la fatica allo stesso Maestro.

3. Niuna parzialità, niuna animosità; avvisino, correggano se ne è il caso; ma perdonino facilmente, evitando quanto è possibile di dar essi stessi castighi.

4. I più idioti della classe siano l'oggetto delle loro sollecitudini; incoraggino ma non avviliscano mai.

5. Interrogino tutti senza distinzione e con frequenza, e dimostrino grande stima ed affezione per tutti i loro allievi, specialmente per quelli di tardo ingegno. Evitando la perniciosa usanza di taluni, che abbandonano a loro stessi gli allievi che fossero negligenti e di troppo tardo ingegno.

6. Occorrendo necessità di castighi, li infliggano nella scuola, ma per castigo non allontanino mai alcuno dalla

classe. Presentandosi casi gravi mandino a chiamar il Consigliere scolastico o facciano condurre il colpevole presso di lui. E' severamente proibito di battere ed infliggere castighi ignominiosi o dannosi alla sanità.

7. Avvenendo il caso di dover infliggere castighi fuori di scuola, o prendere deliberazioni di grande importanza, riferiscano e rimettano ogni cosa al Consigliere scolastico, od al Direttore della Casa. Fuori della scuola il Maestro non deve minacciare nè infliggere punizioni di sorta, ma limitarsi ad avvisare e consigliare i suoi allievi con modi benevoli e da sincero amico.

8. Raccomandi costantemente nettezza ne' quaderni, regolarità e perfezione nella calligrafia, pulitezza nei libri e sulle pagine che si devono presentare al Maestro.

9. Almeno una volta al mese dia un lavoro di prova, e dopo di averlo corretto, ne dia le pagine al Superiore della Casa, o almeno al Consigliere scolastico.

10. Tenga la decuria in modo da poterla ogni giorno presentare a chi ne facesse dimanda, come nel caso che qualche persona autorevole visitasse le scuole; si ricordi però che spetta al Direttore od al Prefetto il dar notizie degli allievi.

11. Vegli sopra la lettura dei cattivi libri, raccomandi e nomini gli autori che si possono leggere e ritenere senza che la moralità e la religione siano compromesse e scelga per temi i passi più adattati a promuovere la moralità, evitando quelli che possono riuscire di qualche danno alla religione ed ai buoni costumi. Stiamo però attenti a non mai nominare, per quanto è possibile, il titolo dei libri cattivi.

12. Dai classici sacri e profani avrà cura di trarre le

conseguenze morali, quando l'opportunità della materia ne porge occasione, ma con poche parole senza alcuna ricercatezza.

13. Occorrendo Novena o Solennità, dica qualche parola d'incoraggiamento, ma con tutta brevità, e se si può con qualche esempio.

14. Una volta per settimana facciano una lezione sopra un testo latino di autore cristiano.

CAPO VII.

DEL MAESTRO D'ARTE.

1. Il Maestro d'arte ha carico di ammaestrare i giovani della Casa nell'arte cui sono destinati dai Superiori. Egli deve compartire il lavoro ai suoi allievi, e fare in modo che niuno di loro rimanga disoccupato.

2. Il principale suo dovere è la puntualità nel trovarsi presente nel tempo di entrata, e ciò per dar tosto occupazione agli allievi, e per impedire che s'incominci qualche disordine di chiacchiere o trastulli.

3. Se il Maestro d'arte dovesse uscire dall'Officina per misure, od altro suo dovere, ne dia avviso all'Assistente, senza il cui consenso non dovrà mai allontanarsi.

4. Osservi e, d'accordo coll'Assistente, faccia osservare il silenzio durante il lavoro.

5. Non deve mai fare contratti coi giovani della Casa, nè assumersi alcun lavoro di sua professione per suo conto particolare, nè occuparsi in cose estranee ai lavori del laboratorio.

6. Non si incominci mai alcun lavoro in laboratorio, se prima nell'ufficio dei laboratori o dell'Assistente non furono notate le intelligenze, il prezzo convenuto, nome, dimora di colui pel quale si deve intraprendere quel lavoro.

7. Il Maestro d'arte al pari che l'Assistente devono darsi la massima sollecitudine per impedire ogni sorta di cattivi discorsi.

8. Procurino i Maestri d'arte di precedere i loro allievi col buon esempio, tanto in laboratorio quanto nell'edem-pimento dei loro doveri religiosi.

CAPO VIII.

DEGLI ASSISTENTI DI SCUOLA E DI STUDIO

1. Gli Assistenti di scuola sono incaricati d'invigilare sulla disciplina e sul buon ordine per quel tempo e in quella classe, che loro fu affidata, ed in caso di bisogno anche sulle altre classi.

2. Dovranno assistere la propria classe nella scuola, in Chiesa, in ricreazione e nella passeggiata.

3. Accompagneranno i giovani dallo studio alla Chiesa, e dalla Chiesa allo studio, e procureranno che vadano in ordine ed in silenzio: li accompagneranno ancora quando vanno in refettorio fino a che vi siano entrati.

4. In ricreazione veglieranno che ciascuno stia nel cortile assegnato, impediranno le risse, i discorsi non buoni, le parole grossolane ed offensive, gli atti sconveneroli, come sarebbe il mettere le mani addosso, e raccomanderanno costantemente che tutti parlino italiano.

5. Ogni settimana e più spesso, se è mestieri, riferiranno al Consigliere scolastico intorno alla condotta di ciascun giovane, ma avvenendo cose gravi, ne faranno pronta relazione.

6. Qualora ad un Assistente venisse affidata qualche momentanea occupazione, per cui non potesse trovarsi nella propria classe, dovrà prima render consapevole il Consigliere scolastico, nè si muova dal suo ufficio, finchè non sia sostituito da un altro.

7. Nella Chiesa vegliino affinchè ciascun allievo abbia il libro delle pratiche di pietà e non altro, e si adoperino per sostenere il canto religioso, impedendo nei giovani le grida smodate, che sogliono disturbare invece di concigliare divozione. Accorgendosi che in Chiesa manchi qualcuno della loro classe, ne diano tosto avviso al Catechista o Consigliere scolastico appena terminata la funzione.

8. Perchè la relazione settimanale riesca esatta, si prenda memoria dei difetti conosciuti e delle osservazioni che gli venissero fatte a carico di ciascuno.

9. Per qualsiasi caso, in assenza del Consigliere scolastico, comunicherà i suoi riflessi al Prefetto.

CAPO IX.

DELL'ASSISTENTE DEI LABORATORI

1. L'Assistente dei laboratori è incaricato di vegliare sulla moralità, sull'impiego del tempo, e su tutto quello che può tornare vantaggioso allo Stabilimento.

2. Si trovi al tempo dell'entrata e dell'uscita dei giovani dal laboratorio per impedire i disordini che potreb-

bero in quei momenti accadere, e per notare chi ritarda ad intervenirevi. Mancandovi alcuno, avviserà il Prefetto od il Catechista degli artigiani per gli opportuni provvedimenti.

3. Veglierà attentamente sulla condotta morale degli allievi, sulla loro assiduità e diligenza, ed in fine d'ogni settimana, udito il parere del Maestro d'arte, darà al Prefetto od al Catechista nota della condotta de' suoi allievi, secondo cui si stabilirà ricompensa o biasimo meritato.

4. Egli è strettamente obbligato d'impedire ogni sorta di cattivi discorsi, e conosciuto qualcheduno colpevole dovrà darne immediatamente avviso al Superiore. Sarà utile all'Assistente trattenersi coi giovani, specialmente coi più avanzati nell'arte, per intendere i guasti ed i disordini che sogliono avvenire e che si possono evitare.

5. Per quanto può non uscirà mai dal laboratorio. Qualora dovesse momentaneamente allontanarsi ne prevenga il Maestro d'arte.

6. L'Assistente (se ciò non fu fatto nell'ufficio dei laboratori) noterà il lavoro affidato al laboratorio colla data, prezzo convenuto, nome, dimora di chi lo porta o lo manda, colle altre necessarie indicazioni; e se occorrono convenzioni, faccia i patti chiari e per quanto è possibile per iscritto. Esso poi registri riferendo le parole testuali dei committenti. Sarà conveniente conservare le lettere e gli scritti analoghi.

7. Noterà pure il giorno in cui il lavoro viene restituito e se è pagato o no, ma non farà cassa particolare. Perciò consegnerà il danaro al Prefetto od all'Economo, cui farà ricorso qualora ne avesse bisogno.

8. Nessun lavoro potrà essere eseguito senza previa licenza del Prefetto o dell'Economo.

9. Dovendosi provvedere oggetti o materiali necessari, l'Assistente ne avviserà il Prefetto od il Capo d'ufficio dei laboratori, perchè dia gli ordini opportuni allo spenditore. Egli intanto tenga sotto chiave gli oggetti di maggior valore e che potrebbero andar soggetti ad indebite sottrazioni. Abbia altresì l'occhio alla consumazione del materiale del proprio laboratorio.

10. Quando si dovessero fare provviste di cui lo spenditore o l'Assistente non fossero pratici, condurranno seco il Maestro d'arte o qualchedun altro, scegliendo le ore che recano minor disturbo al laboratorio, provvedendo però prima all'assistenza dei giovani.

11. Qualora debba far esso nota dei lavori e delle provviste, dovrà tener i suoi registri in modo da poter ogni anno presentare al Prefetto un quadro comparativo delle uscite e delle entrate, del materiale consumato e degli utensili guastati o resi altrimenti inservibili, e darne conto ai Superiori in qualunque occasione ne fosse richiesto.

12. D'accordo col Maestro d'arte si tenga informato dei perfezionamenti arrecati all'arte, dei prezzi correnti, del lavoro che sogliono gli operai eseguire in un determinato periodo di tempo.

CAPO X.

DEGLI ASSISTENTI O CAPI DI DORMITORIO

1. In ogni dormitorio vi è un Capo ed un Vice-capo, i quali sono obbligati a render conto di quanto avvenisse contro la moralità e contro la disciplina nel dormitorio a loro affidato.

2. Egli deve precedere gli altri col buon esempio e mostrarsi in ogni cosa giusto, esatto, pieno di carità e di timor di Dio.

3. L'Assistente è tenuto di correggere i difetti de' suoi allievi, può minacciare punizioni, ma l'applicazione di esse è riservata al Prefetto od al Direttore. Alla sera prima di coricarsi visiti il dormitorio, ed accorgendosi che manchi un allievo ne dia tosto avviso al Prefetto.

4. Insista che la sera, dette le orazioni, in dormitorio si osservi rigoroso silenzio fino alla mattina dopo Messa. Dato il segno della levata sia puntuale a levarsi, e, finchè non siano usciti tutti gli altri, non esca di dormitorio.

5. Vegli attentissimamente per impedire ogni sorta di cattivo discorso, ogni parola, gesto o tratto od anche facezia contraria alla virtù della modestia. S. Paolo vuole che tali cose siano in nessuna maniera nominate tra i cristiani. *Impudicitia nec nominetur in vobis*. Venendo a scoprire alcune di tali mancanze è gravemente obbligato di darne immediatamente avviso al Direttore.

6. Egli è pur incaricato di vegliare sulla pulizia della persona, del letto e degli abiti dei giovani a lui affidati.

7. Ogni qual volta i giovani debbano recarsi in dormitorio, l'Assistente deve essere il primo ad intervenire, l'ultimo ad uscirne e mostrarsi a tutti modello di buon esempio. *Praebe te ipsum exemplum bonorum operum* (S. PAOLO).

NB. Se qualche allievo cadesse infermo, l'Assistente l'accompagni in infermeria, o ne dia avviso al Prefetto ed al Catechista. Per quanto si può non lasci alcun giovane solo in dormitorio.

CAPO XI.

DISPENSIERE

1. Il Dispensiere è incaricato di tutte le piccole somministrazioni che occorrono agli studenti ed agli artigiani, in libri, in quaderni ed altri oggetti di cancelleria.

2. Formerà un catalogo dei giovani, che prendono in tutto od in parte le somministrazioni nella Casa, e noterà qualità, valore dell'oggetto, nome, cognome dell'allievo, e farà almeno ogni mese addizione di quanto importa la spesa di ciascuno.

3. Sotto la responsabilità e cura del Prefetto terrà nota delle mancie degli artigiani, e secondo il merito ne darà non più della metà. Il resto si conserverà a loro favore. Tenendosi cattiva condotta, la mancia sarà ridotta secondo il demerito. Terrà pur conto dei depositi degli studenti, distribuendone secondo l'ordine del Prefetto.

4. Farà in modo la sua gestione che possa dar conto almeno complessivo al Prefetto della Casa una volta al mese.

5. Il Dispensiere dipende interamente dal Prefetto, il quale perciò può modificare le attribuzioni nel modo e nel tempo che egli giudicherà tornare a maggior vantaggio della Casa. Ma non distribuirà alcun oggetto se non secondo le norme stabilite e gli ordini dati dal Prefetto medesimo.

SPENDITORI

1. Dal Direttore saranno scelti uno o due spenditori per fare le spese minute della Casa, della cucina, dei laboratori.

2. Gli spenditori dipenderanno dal Prefetto o da chi ne

fa le veci nelle loro incombenze tanto interne quanto esterne della Casa.

3. Essi eseguiranno gli ordini preventivamente ricevuti dal Prefetto o da chi ne fa le veci, terranno regolati i registri necessari alla propria gestione, per dar poi conto specificato o complessivo alla fine dell'anno ed ogni volta che ne fossero richiesti.

4. Lo spenditore farà pur le commissioni di cui verrà incaricato dai propri Superiori.

CAPO XII.

DEI COADIUTORI

1. I coadiutori o le persone a cui si affidano i lavori domestici sono specialmente di tre categorie: Cuochi, Camerieri e Portinai, i quali debbonsi aiutare reciprocamente in tutto quello che è compatibile colle rispettive occupazioni.

2. Ai coadiutori è altamente raccomandato di non mai assumersi commissioni estranee ai propri doveri, di non ricevere mance da chicchessia, e nemmeno di trattare negozi o contratti che non riguardano la Casa. Occorrendo loro qualche affare personale, ne parlino col Prefetto.

3. Abbiano fedeltà anche nelle piccole cose. Guai a chi comincia fare piccoli furti nella compra, vendita od altrimenti. Senza che se ne accorga egli è condotto ad essere un ladro.

4. Sobrietà nel mangiare e soprattutto nel bere. Chi non sa comandare alla gola è un servo inutile.

5. Non contrarre familiarità coi giovani della Casa; rispetto e carità con tutti nelle cose che riguardano i loro do-

veri, senza usare con loro confidenza, peggio ancora contrarre amicizia particolare.

6. Si accostino non meno di una volta al mese con divozione alla santa Confessione e Comunione, e ciò facciano nella propria Chiesa o proprio Oratorio, affinchè la loro cristiana condotta sia conosciuta dai giovani della Casa, e serva loro di buon esempio.

7. I coadiutori che appartengono alla Congregazione Salesiana devano tenersi alle pratiche di pietà stabilite dalle loro regole.

8. Nessuno si rifiuti ai lavori bassi ; e ritengano che Dio domanda conto dell'adempimento dei doveri del proprio stato e non se abbiano coperto un impiego od una carica luminosa ; colui che è occupato eziandio nei bassi uffizi, egli ha la medesima ricompensa in Cielo, che ha colui il quale consuma la sua vita in luminose e pubbliche cariche. Siccome poi vi sono doveri speciali di ciascuno, così verrà qui fatta breve divisione di quanto a ciascuno si riferisce.

CAPO XIII.

DEL CUOCO E DEGLI AIUTANTI DELLA CUCINA

1. Il cuoco o capo della cucina deve procurare che il vitto sia sano, economico ed apparecchiato all'ora stabilita. Ogni ritardo cagiona disagio nella Comunità.

2. Al cuoco incombe di procurare che vi sia grande nettezza nella cucina, e che niuna qualità di cibo abbia a guastarsi. Avrà pur cura che non si tengano lumi accesi dove e quando non ve n'è bisogno.

3. Qualsiasi parte di commestibili, di frutta, pietanza o bevanda che sopravanzi, la metta in serbo e non ne disponga se non nel modo stabilito col Superiore.

4. Deve rigorosamente proibire l'ingresso in cucina ai giovani e a qualunque persona della Casa, a meno che siano ivi addetti a qualche lavoro o debbano compiere qualche ordine superiore.

5. Secondo il bisogno delle varie case, egli avrà in suo aiuto altre persone pei lavori di cucina, per la cantina e pei refettori, le quali tutte avranno gran cura della nettezza dei siti di loro occupazione, delle tavole e delle stoviglie, procurando pur la necessaria ventilazione.

6. Nelle distribuzioni di commestibili si ricordino che essi sono soltanto dispensatori e non padroni, perciò si regolino secondo le norme e gli ordini dei Superiori.

7. Occorrendo riparazioni o provviste da farsi ne diano avviso al Prefetto od all'Economo.

8. Terminati i propri lavori, si occuperanno in altri uffizi domestici, ma non istaranno mai in ozio.

9. Il cuoco o capo della cucina dovrà vegliare sopra tutte le persone a lui subordinate, e qualora scorga qualche disordine, ricorra subito al Prefetto o a chi ne fa le veci.

CAPO XIV.

DEI CAMERIERI

1. E' cura dei camerieri assettare a tener pulite le camere, i dormitorii, le scuole, le scale, i corridoi, i portici, i cortili, ecc., ed aver gran cura dei letti, pagliericci, biancherie e vestiari.

2. Se trovano oggetti di biancheria, di vestiario e simili li consegnino a chi di ragione, al proprio padrone od all'Assistente od al Prefetto. Anzi, finita la ricreazione, un cameriere osservi se vi sono oggetti in abbandono, e li porti al Prefetto.

3. Daranno pur avviso al Prefetto dei guasti od inconvenienti che incontrano nella casa.

4. Procureranno di mantenere nei dormitorii e nelle camere la necessaria ventilazione, avvertendo di chiudere le finestre a tempo e luogo, specialmente in occasione d'intemperie.

5. Lungo il giorno, se avranno tempo libero, si metteranno a disposizione del Prefetto da cui devono essere fissate le rispettive occupazioni.

6. Quelli che sono destinati alla cura dei letti, biancherie e vestiari, avranno gran sollecitudine che si tengano ben distinti con numeri o altri segni gli oggetti appartenenti agli uni da quelli che appartengono agli altri.

7. Procurino che a tempo debito abbia luogo il bucato, e si eseguiscano le riparazioni necessarie per le biancherie e per gli abiti.

8. A tempo debito faranno parimenti la distribuzione di quanto occorre a ciascuno pel letto e per la persona, e raccoglieranno la biancheria sucida, osservando che niente manchi di ciò che si deve ritirare.

9. Allontanandosi qualcuno dalla Casa, un cameriere abbia tosto cura di ritirare gli oggetti e di custodirli diligentemente tenendo nota ordinata dei bauli, casse, materassi, ecc.

10. L'ordine e la diligenza nel conservare e risarcire ciò che vien loro affidato riescé di gran vantaggio alla Comunità.

CAPO XV.

DEL PORTINAIO.

1. E' strettissimo dovere del portinaio di trovarsi sempre in portineria, ricevere urbanamente chiunque si presenta. Quando deve recarsi altrove per compiere i suoi doveri religiosi, prender cibo, o per altro ragionevole motivo, egli si farà supplire da un compagno stabilito dal Superiore.

2. Non introdurrà mai persone in Casa senza saputa dei Superiori, indirizzando al Prefetto, quelli che hanno affari riguardanti i giovani della Casa; e secondo le norme che gli saranno date dai Superiori, indirizzerà al Direttore chi cerca direttamente di lui. Non ammetta alcuno all'udienza dei Superiori se non nelle ore che gli verranno indicate.

3. Non permetterà mai ad alcuno l'uscita se non è munito del rispettivo biglietto, in cui sia notata l'ora di uscita e di ritorno, eccetto le persone che fossero date appositamente di nota dal Superiore.

4. Qualunque lettera o pacco indirizzato ai giovani o ad altri della Casa, prima che sia portato a destinazione sarà presentato in sè od in nota al Prefetto, il quale potrà visitarlo o farlo visitare.

5. Alla sera avrà cura di chiudere tutti gli usci, che mettono fuori dello Stabilimento.

6. Sarà eziandio cura del portinaio dare i segni dell'orario nel modo e nell'ora indicata dal Superiore.

7. E' proibito di vendere o comperare commestibili, ritenere danaro ed altre cose presso di sè per compiacere ai

giovani od ai parenti, come pure è proibito di ricevere mancia da chicchessia.

8. Procuri la quiete, studi d'impedire le grida, gli schiamazzi ed ogni altra cosa che possa cagionar disturbo alle sacre funzioni, alle scuole, allo studio ed al lavoro.

9. Riceva, se occorre, le chiavi dei dormitorii, delle scuole, dei laboratori ed altre, e non le renda se non a chi è incaricato dell'ufficio per cui quelle sono necessarie.

10. Dia permesso di parlare ai giovani nei giorni e nelle ore stabilite dai Superiori. Badi che i parenti o conoscenti non parlino ai giovani fuori di parlatorio, e non chiami alcuno in parlatorio se non secondo le intelligenze avute coi Superiori. Qualora occorra gli si assegnerà qualcuno in aiuto per chiamare gli allievi.

11. Sopra un repertorio noterà le commissioni, ma sia nel riceverle sia nel farle, usi sempre maniere dolci ed affabili pensando che la mansuetudine e l'affabilità sono le qualità caratteristiche di un buon portinaio.

12. Noti eziandio in appositi registri gli oggetti che vengono affidati in custodia sia in arrivo, sia in partenza, e qualora sia d'uopo, facciasi rilasciare ricevuta prima di consegnarli. Non lasci uscir nulla senza il permesso dei Superiori.

13. Dia nota ai Superiori di chi uscisse senza permesso o si fermasse fuori olte il tempo assegnatogli. Intanto abbia cura di evitare l'ozio, occupando il tempo libero nel modo che gli verrà indicato.

CAPO XVI.

DEL TEATRINO

Il teatrino fatto secondo le regole della morale cristiana, può tornare di grande vantaggio alla gioventù, quando non miri ad altro, se non a rallegrare, educare ed istruire i giovani più che si può moralmente. Affinchè si possa ottenere questo fine è d'uopo stabilire:

1. Che la materia sia adattata.
2. Si escludano quelle cose che possono ingenerare cattive abitudini.

MATERIA ADATTATA

1. La materia deve essere adattata agli uditori cioè servire di istruzione e di ricreazione agli allievi senza badare agli esterni. Gl'invitati e gli amici che sogliono intervenire saranno soddisfatti e contenti, se vedono che il trattenimento torni utile ai convittori, e sia proporzionato alla loro intelligenza. Ciò posto si devono escludere le tragedie, i drammi, le commedie ed anche le farse, in cui viene vivamente rappresentato un carattere crudele, vendicativo, immorale, sebbene nello svolgimento dell'azione si abbia di mira di correggerlo e di emendarlo.

2. Si ritenga che i giovanetti ricevono nel loro cuore le impressioni di cose vivamente rappresentate, e difficilmente si riesce di farle dimenticare con ragioni o con fatti opposti. I duelli, i colpi di fucile, di pistola, le minacce violente, gli atti atroci, non facciano mai parte del teatrino. Non sia

mai nominato il nome di Dio, a meno che ciò avvenga a modo di preghiera o di ammaestramento: tanto meno si proferiscano bestemmie od imprecazioni ad oggetto di farne di poi la correzione. Si evitino pure quei vocaboli che detti altrove, sarebbero giudicati incivili o troppo plateali.

3. Sia dominante la declamazione di brani scelti da buoni autori, la poesia, la prosa, le favole, la storia, le cose facete, ridicole quanto si vuole, purchè non immorali; la musica vocale o istrumentale, le parti obbligate od a solo, duetti, terzetti, quartetti, cori siano scelti in modo che possano ricreare, promuovere ad un tempo l'educazione ed il buon costume.

COSE DA ESCLUDERSI

Tra le cose da escludersi devonsi annoverare gli abiti interamente teatrali.

1. Si limiti l'abbigliamento alla trasformazione dei proprii abiti, o a quelli che già esistono nelle rispettive Case, o che fossero da taluno regalati. Gli abiti troppo eleganti lusingano l'amor proprio degli attori, ed eccitano i giovanetti a recarsi nei pubblici teatri per appagare la loro curiosità.

2. Altra sorgente di disordine sono le bibite, i confetti, i commestibili, colazione, merende, che talvolta si distribuiscono agli attori o a quelli che si occupano degli apparecchi materiali.

3. L'esperienza ha fatto persuaso, che queste eccezioni generano vanagloria e superbia in coloro cui sono usate; invidia ed umiliazione nei compagni che non ne partecipano. A questi si aggiungono altri più gravi motivi, per cui si

crede opportuno di stabilire, che non siano usate particolarità agli attori, e vadano alla mensa ed al trattamento comune. Essi devono essere contenti di prendere parte alla comune ricreazione, o come attori o come spettatori. Il permettere poi d'imparare la musica di canto, di suono, di esercitarsi a declamare e simili, deve già reputarsi sufficiente soddisfazione. Se poi alcuno si fosse guadagnato un premio speciale; i Superiori hanno molti mezzi per rimeritarlo condegnamente.

4. Pertanto la scelta della materia, la moderazione negli abiti, la esclusione delle cose soprammentovate, sono la garanzia della moralità nel teatrino.

5. I Direttori poi vegolino attentamente, che siano osservate le regole stabilite a parte del teatrino, e si ricordino, che questo deve servire di sollievo e di educazione pei giovani, che la Divina Provvidenza invia nelle nostre Case.

6. Ogni Direttore pertanto e gli altri Superiori sono invitati a mandare all'Ispettore provinciale i componimenti drammatici, che possono rappresentarsi secondo le regole sovraesposte. Esso raccoglierà tutte le rappresentazioni già conosciute, esaminerà quelle che gli fossero deferite e le conserverà se sono adatte, e ne farà le debite correzioni.

DOVERI DEL CAPO DEL TEATRINO

1. E' stabilito un Capo del teatrino, che deve tener informato volta per volta il Direttore della Casa di ciò che si vuol rappresentare, del giorno da stabilirsi, e convenir col medesimo sia nella scelta delle recite, sia dei giovani che devono andar in scena.

2. Tra i giovani da destinarsi a recitare si preferiscano

i più buoni di condotta, che per comune incoraggiamento, di quando in quando saranno surrogati da altri compagni.

3. Quelli che sono già occupati nel canto o nel suono procurino di tenersi estranei alla recitazione; potranno però declamare qualche brano di poesia o d'altro negli intervalli.

4. Per quanto è possibile siano lasciati liberi dalla recita i Capi d'arte.

5. Procuri che le composizioni siano amene, ed atte a ricreare e divertire, ma sempre istruttive, morali e brevi. La troppa lunghezza, oltre al maggior disturbo nelle prove, generalmente stanca gli uditori, e fa perdere il pregio della rappresentazione, e cagiona noia anche nelle cose stimabili.

6. Il Capo si trovi sempre presente alle prove, e quando si fanno di sera, non siano protratte oltre alle 10. Non permetta che assistano alle prove quelli che non sono a parte della recita. Finite le prove, invigili che in silenzio ciascuno vada immediatamente a riposo senza trattenersi in chiacchiere, che sono per lo più dannose, e cagionano disturbo a quelli che già fossero in riposo.

7. Il Capo abbia cura di far preparare il palco nel giorno prima della recita, in modo che non abbiasi a lavorare nel giorno festivo.

8. Sia rigoroso nell'adattare vestii decenti.

9. Ad ogni trattenimento vada inteso coi Capi del suono e del canto, intorno ai pezzi da eseguirsi in musica.

10. Senza giusto motivo non permetta a chicchessia l'entrata sul palco, meno ancora nel camerino degli attori; e su questi invigili che, durante la recita, non si trattengano qua e là in colloqui particolari. Invigili pure che sia osservata la maggior decenza possibile.

11. Disponga in modo che il teatro non disturbi l'orario solito; occorrendo la necessità di cambiare ne parli prima col Superiore della Casa.

12. Nell'apparecchiare e sparecchiare il palco impedisca per quanto è possibile le rotture, i guasti nei vestiari, e negli attrezzi del teatrino.

13. Non potendo il Capo disimpegnare da sè solo quanto prescrive questo regolamento, gli sarà stabilito un aiutante che è il così detto *Suggestore*.

14. Raccomandi agli attori un portamento di voce non affettato, pronunzia chiara, gesto disinvolto, deciso; ciò si otterrà facilmente se studieranno bene le parti.

15. Si ritenga che il bello e la specialità dei nostri teatrini consiste nell'abbreviare gli intervalli tra un atto e l'altro e nella declamazione di composizioni preparate o ricavate da buoni autori.

NB. In caso di bisogno il Capo potrebbe affidare ad un Maestro fra gli studenti, ad un Assistente fra gli artigiani, che esercitassero i loro allievi a studiare, e declamare qualche farsa o piccolo dramma.

CAPO XVII.

REGOLAMENTO PER L'INFERMERIA

1. Ogni allievo della Casa che sentesi qualche male, si presenti dal Catechista, o in sua assenza dal Prefetto per avere il permesso d'entrare e fermarsi, se occorre nell'infermeria.

2. Per tutto il tempo della cura si deve stare all'obbedienza del Catechista, rappresentato da un Assistente o

dall'infermiere, uno dei quali procuri di trovarsi sempre nell'infermeria.

3. I convalescenti non devono uscire dall'infermeria senza permesso, nè avere alcuna relazione cogli estranei non malati. Chi trasgredisce questa regola resta considerato come ristabilito, e dovrà quindi riprendere la vita comune e le ordinarie sue occupazioni.

4. Il giuocare o fare schiamazzo non è cosa da malato. Perciò nell'infermeria si deve sempre osservare il silenzio eccettuato il tempo stabilito per la ricreazione ai convalescenti e leggermente indisposti, ma tra di loro ed in luogo apposito. Essi non possono liberamente entrare nella camera degli infermi più gravi senza permesso, che non si dà se non in caso di assoluto bisogno.

5. L'infermiere non permetta mai che altri si trattenga vicino al letto dei malati, se non per compiere qualche caritatevole ufficio, a cui egli stesso non potesse attendere.

6. Sarà cura dell'infermiere di far visitar dal dottore i malati, che gli vengono consegnati, al più presto che si possa: è bene che a tal visita sia presente il Catechista o chi ne fa le veci.

7. Ogni ammalato appena si accorge che la malattia è un po' grave, chiami esso stesso di ricevere i Sacramenti, al che dovranno pur badare attentamente il Catechista o l'infermiere. Il possedere la grazia di Dio è il più gran conforto che possa avere chi soffre.

8. L'assistente procuri che i convalescenti e quelli che hanno soltanto qualche incomodo, non passino il tempo in ozio, padre di tutti i vizi; secondo la loro condizione, po-

tranno occuparsi in letture amene, studiare il Catechismo aiutare a tener pulita l'infermeria, e cose simili.

9. Quando il medico o l'infermiere dichiara che qualcuno è ristabilito, questi cessi immediatamente di frequentare l'infermeria, ma si presenti al Catechista o al Prefetto per essere occupato.

10. E' vietato d'introdurre o far uso di cibi diversi da quelli che vengono somministrati nell'infermeria, o suggeriti in particolar modo dal medico. Non si tocchi niente di ciò che si trova nell'infermeria senza licenza.

11. E' poi rigorosamente proibito ogni sorta di cattivi discorsi. Chi venisse a conoscere qualche compagno colpevole di simili scandali, è gravemente obbligato a farne relazione ai Superiori.

12. Chi desidera entrar nell'infermeria per visitare qualche infermo, si munisca del permesso dal Catechista o dal Prefetto.

13. Assistente ed infermiere facciano sì che questo regolamento sia caritatevolmente eseguito a maggior gloria di Dio.

14. La pazienza è necessaria agli ammalati e a chi ne ha cura. *Patientia vobis est necessaria*, dice il Salmista, e nella pazienza possederete le vostre anime: *In patientia vestra possidebitis animas vestras*.

NB. L'infermiere presenti ogni due giorni al Catechista o al Prefetto la nota di quelli che si fermano a mangiare nell'infermeria.

INDICE

IL SISTEMA PREVENTIVO

I. In che consista il Sistema Preventivo e perchè debbasi preferire	pag. 3
II. Applicazione del Sistema Preventivo	" 6
III. Utilità del Sistema Preventivo	" 9
UNA PAROLA SUI CASTIGHI	" 10
ARTICOLI GENERALI	" 11

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO PARTICOLARE

CAPO I. Del Direttore	" 14
— II. Del Prefetto	" 14
— III. Del Catechista	" 19
— IV. Del Catechista degli artigiani	" 22
— V. Del Consigliere scolastico	" 24
— VI. Dei Maestri di scuola	" 26
— VII. Del Maestro d'arte	" 28
— VIII. Degli Assistenti di scuola e di studio	" 29
— IX. Dell'Assistente dei laboratori	" 30
— X. Degli Assistenti o Capi di dormitorio	" 32
— XI. Dispensiere	" 34
— Spenditori	" 34

CAPO XII. Dei Coadiutori	pag. 35
— XIII. Del cuoco e degli aiutanti della cucina	" 36
— XIV. Dei Camerieri	" 37
— XV. Del Portinaio	" 39
— XVI. Del Teatrino	" 41
<i>Materia adattata</i>	" 41
<i>Cose da escludersi</i>	" 42
<i>Doveri del Capo del teatrino</i>	" 43
— XVII. Regolamento per l'Infermeria	" 45
